

## **COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 32 del 16 marzo 2006**

Riunione del 2 marzo 2006

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli	
Componenti	Avv. Costanza Acciai	Relatore
	Avv. Amato Montanari	

**CAF/16/06 - Appello delle tesserate Laura Giacobini – Stefania Marcon e Giulia Pizzal avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento del 22.12.2005 relativo allo scioglimento del vincolo dalla società Blu Volley Pordenone.**

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udito il difensore delle appellanti in sede di discussione

OSSERVA

I Sigg.ri Giacomini Valter, Marcon Marino e Pizzal Lucio nella qualità di genitori delle atlete Giacobini Laura, Marcon Stefania e Pizzal Giulia, con la rappresentanza dell'Avv. Paolo Sandrin, si sono rivolti a questa Commissione per sentir riformare la sentenza della Commissione Tesseramento Atleti primo grado, che dichiarava l'infondatezza del ricorso presso questa presentato per richiedere lo scioglimento per giusta causa del vincolo che lega le minori al sodalizio A.S.D. Blu Volley Pordenone.

A giustificazione della propria richiesta, le atlete, lamentano una serie di fatti - iniziata nel gennaio 2005 con il licenziamento della dirigente ed allenatrice Barbara Cecchini Fant – a seguito dei quali non intendono più militare nel sodalizio Blu Volley Pordenone.

Le ricorrenti, lamentano in sostanza di essere state private della loro stimata allenatrice e di non essere state consultate per l'adozione del provvedimento, nella loro qualità di soci (qualità loro contestata dal sodalizio, in sede stragiudiziale, per difetto del requisito della maggiore età).

A seguito del verificarsi di tale situazione molte atlete - asseriscono le ricorrenti - si sono allontanate dal sodalizio, e alcuni genitori hanno manifestato l'intenzione di fondare una nuova società sportiva, alla quale avrebbero partecipato gli atleti fuoriusciti dal sodalizio Blu Volley, che si sarebbe avvalsa dell'attività tecnico sportiva di Barbara Cecchini Fant.

E' nell'intento di militare in tale nuovo sodalizio che le atlete hanno richiesto alla Blu Volley lo scioglimento del vincolo, ottenendo risposta negativa dal sodalizio.

La CTA ha ritenuto le circostanze addotte nel ricorso non idonee ad integrare la giusta causa per lo scioglimento del vincolo sportivo, ritenendole, per buona parte esorbitanti dalla competenza del Collegio giudicante.

Il Collegio pertanto ha rigettato il ricorso.

La Commissione Appello Federale, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta dalle parti in merito al ricorso avverso la sentenza del giudizio di primo grado, sentito il difensore delle appellanti, stabilisce quanto segue:

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.

Come già rilevato dal Collegio di primo grado la documentazione non risulta essere idonea a dimostrare la sussistenza del motivo di scioglimento del vincolo associativo.

La domanda delle atlete, in sede di appello, risulta limitata al profilo della cosiddetta “incompatibilità ambientale” e quindi impostata in modo più pertinente rispetto a quella di primo grado, per buona parte esorbitante dalle competenze della CTA, che giustamente tale l’ha ritenuta.

Il profilo della dedotta “incompatibilità ambientale” nella giurisprudenza dei Collegi Federali è sempre stato valutato con la massima attenzione secondo i principi sanciti dall’art. 34 n.1 R.A.T. secondo cui il vincolo a tempo indeterminato può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva dello stesso risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello del sodalizio nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina della pallavolo.

Tale contemperamento di interessi impone però di salvaguardare i poteri tecnico decisionali del sodalizio senza favorire esodi di massa per mancata condivisione di scelte che non competono ai singoli atleti e la cui ammissibilità e liceità deve essere semmai valutata in sede diversa da quella degli organismi federali deputati al giudizio sul vincolo sportivo.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.3.2006